



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BARI

SEZIONE 10

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	VOLPE	CARLO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	MOLFETTA	ANGELO	Giudice
<input type="checkbox"/>	SASSO	ANDREA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3165/13
depositato il 22/07/2013

- avverso INVITOPAGAMENTO TRIB.ERARIALI
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE BARI EQUITALIA SUD S.P.A.

difeso da:

MARTUCCI LUCIANO
VIA ANDREA DA BARI N. 125 70124 BARI

- avverso INVITOPAGAMENTO TRIB.ERARIALI
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI

proposto dal ricorrente:

difeso da:

MONTANARO DOTT. VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 10

REQ.GENERALE

N° 3165/13

UDIENZA DEL

12/12/2013

ore 09:00

SENTENZA

N° 214/10/13

PRONUNCIATA IL:

12.12.2013


DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19 DIC. 2013

Il Segretario

Andrea Pettinze

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE



Il Segretario
Andrea Pettinze
12/12/2013

Con ricorso notificato l'1/7/2013 il signor ██████████ proponeva opposizione avverso un invito al pagamento, notificatogli il 20/5/2013 da Equitalia Sud, relativo a due avvisi di accertamento esecutivi per un importo di € 72.546,75.

Sosteneva in via principale il ricorrente che gli avvisi di accertamento, richiamati nell'opposto invito, non gli erano mai stati notificati e tale omissione determinava la nullità dell'atto impugnato e della relativa pretesa erariale.

Si costituiva ritualmente l'Agenzia delle Entrate eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto l'invito al pagamento, oggetto dell'impugnativa, rappresentava una mera comunicazione inviata al ricorrente e, come tale, non rientrava tra gli atti impugnabili previsti dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992; nel merito, poi, eccepeva che i prodromici avvisi di accertamento erano stati in realtà regolarmente notificati al ricorrente tramite Messo del Comune di Gravina in Puglia in data 31/2/2012. Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in via graduata, il rigetto dello stesso.

Si costituiva, altresì, l'Equitalia Sud rappresentando il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai presunti vizi di formazione dei titoli esecutivi in quanto gli stessi imputabili esclusivamente all'Ente impositore.

Esperita la fase cautelare, il ricorso veniva discusso in pubblica udienza e riservato per la decisione.

MOTIVI

Rileva il Collegio che il ricorso presenta giuridico fondamento e merita, quindi, accoglimento.

Quanto alla pretesa inammissibilità del ricorso in quanto riferito ad atto non impugnabile, va disattesa la relativa eccezione formulata dall'Agenzia dovendo in contrario opinarsi - in aderenza alle statuizioni della Suprema Corte (n. 21045/2007 - n. 16293/2007) - che l'elencazione degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992 non deve ritenersi tassativa e di stretta interpretazione nominalistica e, pertanto, deve valutarsi passibile di impugnazione qualsiasi atto con cui l'Amministrazione Finanziaria comunica al contribuente una pretesa tributaria ben definita.

Nel merito, invece, va subito rilevato, dall'esame dei documenti acquisiti al processo, che l'eccezione di nullità della notifica dei presupposti avvisi di accertamento deve essere condivisa, apparendo palese l'erroneità dell'iter procedurale eseguito dal Messo notificatore.

Invero dalle relate di notifica degli avvisi di accertamento si evince che il notificatore comunale, dovendo notificare gli atti nel domicilio del contribuente alla ██████████ in Gravina, ha proceduto al loro "deposito in busta sigillata presso la Casa Comunale di Gravina e affissione di avviso di deposito, in busta sigillata, nel relativo albo, poiché nello stesso Comune non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente": e tanto "ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973".

Orbene, il procedimento notificatorio adottato è indubitabilmente erroneo

in quanto la sequenza degli adempimenti previsti nel citato art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 è espressamente prevista per i soli casi in cui "nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente"; invece, nel caso di specie, come risultante da certificato di residenza, il contribuente – alla data dell'accesso del Messo Comunale – aveva realmente la propria abitazione al citato indirizzo di via XXXXXXXXXX, dove presumibilmente si è recato il Messo senza trovarvi il destinatario della notifica od altri soggetti abilitati a riceverla la consegna.

In tale situazione di temporanea assenza del destinatario è evidente che la notificazione andava eseguita a nome degli articoli 139 e 140 del cod. proc. civ., con esclusione della diversa procedura dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 prevista per i casi di irreperibilità assoluta.

In conclusione, pertanto, i prodromici avvisi di accertamento, rappresentanti i titoli esecutivi della pretesa fiscale, sono affetti da nullità assoluta per inesistenza della loro notificazione.

Nullità, si annota, che agevolmente avrebbe dovuto essere subito rilevata dall'Amministrazione Finanziaria procedente.

Ogni altra questione ed eccezione è assorbita dal profilo di nullità innanzi rappresentato.

Il ricorso deve essere accolto.

Per il principio della soccombenza, l'Agenzia

delle Entrate deve essere condannata al pagamento delle spese processuali, nella misura indicata in dispositivo, mentre le stesse vanno compensate nei confronti di Equitalia Sud.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in € 2.250,00, di cui € 250,00 per anticipazioni borsuali, oltre oneri accessori. Compensa le spese nei confronti di Equitalia Sud S.P.A.

Bari, 12 dicembre 2013.=

IL PRESIDENTE RELATORE

Avv. Carlo Volpe

Si attesta che il presente atto è stato depositato
in segreteria in data 19 DIC. 2013

IL SEGRETARIO